

**L'attività della
Commissione
ARCONET:
le modifiche ai principi
contabili**

a cura di Elena Brunetto
17 settembre 2018



Piemonte



Il D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP (comma 887 Legge 205/2017)

- Il DUP semplificato per i Comuni fino a 5.000 abitanti: struttura e contenuti
- Il DUP semplificato per i Comuni fino a 2.000 abitanti

Il D.M. 29/08 /2018

- Le modifiche al principio contabile 4/1
- L'iter di approvazione del DUP: termini e raccordo con gli altri documenti di programmazione
- Iter approvazione Piano triennale delle opere pubbliche e raccordo con il DUP
- Le modifiche al principio contabile 4/2
- Le modifiche al principio contabile 4/3

Il D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

Legge 205/2017 - Art.1 comma 887

Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, **si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato** concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato** di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

II D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

Decreto Presidente Commissione ARCONET
11/07/2017

Istituzione gruppo di lavoro Comuni di piccole dimensioni

II D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

Articolo 1

(Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione)

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il paragrafo 8.4, è sostituito dal seguente:

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

b) dopo il paragrafo 8.4 è aggiunto il seguente:

8.4.1 Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti

II D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

SEMPLIFICAZIONE ma.....

- Mantenimento della funzione programmatica, propedeutica e preliminare del D.U.P.
- Accorpamento di tutti gli strumenti di programmazione nel D.U.P. (Documento UNICO di Programmazione)
- Uniformità della struttura del D.U.P. rispetto alla struttura del bilancio (Missioni / Programmi)

Il D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

SEMPLIFICAZIONE ma.....

ARCONET può intervenire in modifica dei principi contabili (D.M.) ma non può modificare le norme del TUEL se non con legge (Parlamento)

NON E' QUINDI STATO POSSIBILE

con il D.M. modificare le norme del TUEL (ART.170) che definisce le procedure e le tempistiche di approvazione

ART.170 T.U.E.L. – D.U.P.

TEMPISTICA (regola generale)

**Predisposizione e presentazione DUP al Consiglio
Comunale entro il 31 LUGLIO**

**La G.C. presenta la nota di aggiornamento al DUP
entro il 15 NOVEMBRE**

**APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO
IL 31 DICEMBRE**

Il D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Il Documento unico di programmazione **SEMPLIFICATO**, **guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione** dell'ente è predisposto dagli enti locali con **popolazione fino a 5.000 abitanti.**

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Il DUP semplificato deve indicare, **per ogni singola missione** attivata del bilancio, **gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione** (anche se non compresi nel periodo di mandato).

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e **costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione**, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'Ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'Ente;
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3) la gestione delle risorse umane;
- 4) i vincoli di finanza pubblica.

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Con riferimento **all'arco temporale di riferimento del bilancio** di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione :

a) alle entrate, con particolare riferimento :

- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

b) alle spese con particolare riferimento:

- alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

- c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;
- d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
- e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
- f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;
- g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, **si considerano approvati**, in quanto contenuti nel DUP, **senza necessità di ulteriori deliberazioni**, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
- c) programma biennale di forniture e servizi

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

d) piano triennale di contenimento delle spese (dotazioni strumentali, autovetture, immobili ad uso abitativo)

Art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

+ comma 595 «utilizzo apparecchiature di telefonia mobile»

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

50% ECONOMIE PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, **si considerano approvati**, in quanto contenuti nel DUP, **senza necessità di ulteriori deliberazioni**, i seguenti documenti:

- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale
- g) altri documenti di programmazione.

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti **possono utilizzare, anche parzialmente,** la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti **possono utilizzare, anche parzialmente**, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n.1 dell'appendice tecnica.

8.4.1 Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a **2.000 abitanti**

Ai Comuni con popolazione **fino a 2.000 abitanti** è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in **forma ulteriormente semplificata** attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti .

8.4.1 Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a **2.000 abitanti**

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

8.4.1 Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a **2.000 abitanti**

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

Il D.M. 29/08 /2018 – 9^ decreto correttivo

- Le modifiche al principio contabile 4/1
- L'iter di approvazione del DUP: termini e raccordo con gli altri documenti di programmazione
- Iter approvazione Piano triennale delle opere pubbliche e raccordo con il DUP
- Le modifiche al principio contabile 4/2

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

Nel DUP devono essere inseriti **tutti** quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione.

Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007.

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

3 DIVERSE TIPOLOGIE:

CASO 1)

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente **precedano l'adozione o l'approvazione del DUP**, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati **autonomamente dal DUP**, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

3 DIVERSE TIPOLOGIE:

CASO 1)

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente **precedano l'adozione o l'approvazione del DUP**, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati **autonomamente dal DUP**, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

3 DIVERSE TIPOLOGIE:

CASO 2)

Nel caso in cui la legge preveda **termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione **successivi**** a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione **possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP**, fermo restando il successivo **inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.**

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

3 DIVERSE TIPOLOGIE:

CASO 3)

I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

Termini per approvazione PROGRAMMA TRIENNALE delle OPERE PUBBLICHE

articolo 5, comma 5, del decreto
MIT n. 14 del 16 gennaio 2018

“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente.»

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

Termini per approvazione PROGRAMMA TRIENNALE delle OPERE PUBBLICHE

Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.

L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene **entro i successivi trenta giorni** dalla scadenza delle consultazioni, **ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.**

Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

QUINDI:

ADOZIONE da parte della GC

PUBBLICAZIONE 30 gg

Possibilità di consentire presentazione di osservazioni

APPROVAZIONE successivi 30 gg

**IN ASSENZA di CONSULTAZIONE: APPROVAZIONE
SUCCESSIVI 60 GG**

D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

ALTRE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE (ALL.4/1 al D.Lgs.118/2011 e smi)

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI DA «Patto di Stabilità» a
«Vincoli di finanza pubblica»

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI nuovo Codice degli Appalti

D.M. 29/08/2018 - MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (ALL.4/2 al D.Lgs.118/2011 e smi)

Al paragrafo 5.4, sono apportate le seguente modifiche:

- a) dopo le parole “Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.” sono inserite le seguenti

“Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie”

D.M. 29/08/2018 - MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (ALL.4/2 al D.Lgs.118/2011 e smi)

Al paragrafo 5.4, sono apportate le seguenti modifiche:

Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato **effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente** comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata **e, che deve essere ridotto in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa** con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

**D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)**

I Componenti del conto economico
Componenti economici positivi:

a) il paragrafo 4.4, è sostituito dai seguenti:

4.4.1 Contributi agli investimenti.

Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio.

Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio.

4.4.1 Contributi agli investimenti.

I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi **che non sono di competenza economica dell'esercizio** sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato.

Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio.

4.4.1 Contributi agli investimenti.

Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.

D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

		CONTO ECONOMICO	Anno	Anno - 1
		<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
1		Proventi da tributi	0,00	0,00
2		Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3		Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a		<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00
b		<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
c		<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a		<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00
b		<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c		<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00	0,00
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-	0,00	0,00
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8		Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00

4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti.

Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato.

La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce.

4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti.

Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato.

In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti).

4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti.

Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite.

Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.

4.22 - Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi.

Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale.

Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, **esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate).**

D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

4.22 - Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi.

Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento alle partecipazioni valutate con il ~~in~~ quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) ~~a)~~ che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo .

Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto l'accantonamento al fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria

D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

.....Le partecipazioni in **società** controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. Modifica prevista dal DM 18 maggio 2017.....

Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) **la partecipazione è iscritta le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte** nello stato patrimoniale al costo di acquisto **o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente.**

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:

1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad **incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate**, indicandone le ragioni nella nota integrativa

D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

²⁶ Ad esempio, se nello stato patrimoniale dell'ultimo rendiconto approvato, le partecipazioni in società controllate erano iscritte per un valore pari a 100.000 e il costo storico era pari a 120.000, si registra:

		1.2.3.01.04.01.001 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali	a	2.2.9.99.01.01.001 Fondo perdite società partecipate		20.000
--	--	--	---	---	--	--------

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

- 2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da Svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa.

In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio

D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

²⁷ Ad esempio, se nello stato patrimoniale dell'ultimo rendiconto approvato, le partecipazioni in società controllate erano iscritte per un valore pari a 120.000 e il costo storico era pari a 100.000, si registra:

				1.2.3.01.04.01.001		
		4.2.1.01.01.001		Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle		
		Svalutazioni di partecipazioni	a	Amministrazioni locali		20.000

D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

In presenza di riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio, è possibile la seguente registrazione:

		2.1.2.02.01.01.001 Riserve da rivalutazione	a	1.2.3.01.04.01.001 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali		20.000
--	--	--	---	--	--	--------

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli vevoli per le azioni. **Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”,** salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente.

D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, **le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto**; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, **la relazione sulla gestione** allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto).

La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio

ADEMPIMENTI

CHIUSURA ESERCIZIO 2018

AVVIO ESERCIZIO 2019

SCADENZIARIO

30/09	BILANCIO CONSOLIDATO
30/10	Invio B.D.A.P. blocco assunzioni
30/11	TERMINE ULTIMO VARIAZIONI BILANCIO, ma.....
31/12	PRELIEVI FONDO RISERVA
	VARIAZIONI BILANCIO comma 3 art.175 TUEL
15/12	TERMINE ULTIMO VARIAZIONE PEG
15/11	Nota Aggiornamento DUP
15/11	G.C. – Approvazione Schema bilancio 2019/2021
31/12	APPROVAZIONE BILANCIO 2019/2021
	(salvo proroghe.....)

VARIAZIONI DI BILANCIO

REGOLA GENERALE

TERMINE entro cui possono essere adottate variazioni al bilancio:
30 NOVEMBRE

COMPETENZA: CONSIGLIO COMUNALE

**(Possibile adozione in via d'urgenza da parte della GC con
ratifica entro 60 gg., ma comunque entro il 31/12)**

VARIAZIONI DI BILANCIO

REGOLA GENERALE

TERMINE entro cui possono essere adottate variazioni al bilancio:
30 NOVEMBRE

COMPETENZA: CONSIGLIO COMUNALE

**(Possibile adozione in via d'urgenza da parte della GC con
ratifica entro 60 gg., ma comunque entro il 31/12)**

VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 comma 3 TUEL

Possono essere adottate entro il 31/12:

- a) l'istituzione tipologie di entrata vincolate e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione tipologie di entrata NON vincolate, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio;
- c) l'utilizzo delle quote avanzo vincolato;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 comma 3 TUEL

Possono essere adottate entro il 31/12:

- e) le variazioni delle dotazioni di cassa
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b) (variazioni conseguenti a variazioni FPV);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Art.175 TUEL – Comma 5-quater

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, **i responsabili della spesa** o, in assenza di disciplina, **il responsabile finanziario.....**

b) le variazioni di bilancio **fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati**, in termini di competenza e di cassa, **escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5**, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta

Legge 205/2017 – Legge Bilancio 2018 - ART.1 c. 880

FPV 2017 per risorse destinate ad investimenti per LL.PP.

Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, **se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente** fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa.**

Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

VARIAZIONI AL P.E.G.

Art.175 TUEL – Comma 9

Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di **competenza dell'organo esecutivo**, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il **15 dicembre** di ciascun anno , fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al **31 dicembre** di ciascun anno.

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

Corte dei Conti Veneto delibera N.225/2018

“.....si richiama, per prevenire potenziali pregiudizi, l’attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla **necessità di una verifica puntuale di tali equilibri** che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, finalizzata ad una sana gestione e alla correzione tempestiva delle anomalie gestionali anzidette; si suggerisce nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria del comune, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all’art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che la norma dell’art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione sui comportamenti, come quello testé descritto, che aggravando lo squilibrio possano condurre al dissesto”

VERIFICA RESIDUI

Si consiglia di effettuare negli ultimi mesi dell'esercizio attente verifiche, adottando i necessari provvedimenti, su:

Situazione RESIDUI ATTIVI

Potenziamento attività di riscossione

VERIFICA congruità accantonamenti F.C.D.E. a rendiconto

Situazione RESIDUI PASSIVI

SOLO somme liquidate e/o liquidabili

Necessità di accelerazione per rispetto tempi di pagamento

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Elena Brunetto

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

